



REGOLAMENTO GR AREA LPV ORGANI TECNICI TERRITORIALI OPERATIVI

TITOLO I

COSTITUZIONE – SCOPO – COMPITI

Art. 1 – Costituzione

Le Commissioni Interregionali, fermo restando il diritto dei G.R. d'Area di costituire Commissioni Regionali, sono costituite ad opera dei GR delle Sezioni Liguri, Piemontesi e Valdostane a norma dello Statuto del Regolamento del Club Alpino Italiano (in seguito indicato come CAI) e del regolamento OTCO/OTTO.

Prendono il nome delle regioni d'area rappresentate.

Art. 2 – Scopi e compiti

Hanno lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo del proprio specifico ambito disciplinare, in tutti i suoi aspetti, etici, culturali e tecnici, con particolare attenzione ai problemi della prevenzione degli infortuni.

Fermo restando l'indirizzo tecnico generale di competenza degli OTCO, nell'ambito del territorio in cui le commissioni operano l'ARD svolge compiti di indirizzo politico locale e il CDR funzioni di coordinamento e controllo dei risultati.

TITOLO II

SEDE – TERRITORIO – GR CAPOFILA - COMPOSIZIONE – PRESIDENZA – CONVOCAZIONE – VALIDITA' RIUNIONI – REFERENTE – VERBALE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO - ALBI – ARCHIVIO STORICO.

Art. 3 – Sede

Le Commissioni Interregionali hanno sede e recapito fissato nell'ambito del territorio di competenza.

La sede ed il recapito e le sue eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente ai GR di competenza e all'OTCO relativo.

Art. 4 – Territorio

Il territorio di competenza è quello costituito dall'Area interregionale LPV.

Art. 5 – GR Capofila

Per il corretto svolgimento delle incombenze istituzionali i Comitati di Presidenza dei GR individuano congiuntamente il GR cui affidare l'incarico di capofila per il periodo di durata in carica delle Commissioni LPV.

Compiti del GR Capofila sono quelli di insediamento OTTO, raccolta delle relazioni annuali da inviare in Sede Centrale per la stampa del Volume Rapporto Attività Annuale per l'Assemblea dei Delegati, il controllo dei bilanci per la richiesta di contributi alle Commissioni Centrali, la ricezione dei medesimi dalle Commissioni Centrali ed il versamento agli OTTO.

Il Presidente del GR Capofila assicura l'informazione continua ai Presidenti degli altri GR sui programmi di attività ed i bilanci di pertinenza delle Commissioni.

Art. 6 – Composizione e durata incarico

Ogni Commissione è composta da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri effettivi eletti dall'Assemblea delle Sezioni dei GR di competenza (salvo le Scuole di Alpinismo, sci alpinismo e arrampicata libera, scifondo esc con 11, escursionismo e ciclo escursionismo 9).

Le candidature, corredate di adeguato curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, sono sottoscritte dal candidato e dal Presidente della Sezione.

Per gli OTTO che si avvalgono di titolati istruttori e accompagnatori, le candidature dovranno preventivamente essere sottoposte al parere del rispettivo Congresso dei titolati e tramessa all'ARD a cura del Presidente OTTO.

I candidati devono essere scelti in base alle loro competenze specifiche nel campo di attività della Commissione stessa.

Le cariche sono affidate a soci maggiorenti, ordinari o famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro iscrizione al CAI.

Le cariche sono gratuite. Vengono rimborsate le sole spese documentate necessarie allo svolgimento dell'attività della Commissione.

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un secondo mandato.

In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di uno dei componenti, si procederà alla sostituzione con nomina da parte del Presidente del GR Capofila del primo non eletto; in mancanza con nuova votazione nella prima riunione del GR.

Il nuovo nominato assumerà l'anzianità di carica di chi sostituisce.

Il membro che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non intervenga alla riunione della Commissione, sarà dichiarato decaduto. Decadrà altresì qualora insorga o venga accertato un suo conflitto di interessi con l'OTTO.

Art. 7 – Presidenza

Nel corso della prima riunione, convocata dal Presidente del GR Capofila, i membri eletti eleggono fra di loro:

- il Presidente, che rappresenta ufficialmente la Commissione, ne coordina l'azione e ne presiede le riunioni;
- Il VicePresidente, che coadiuva il Presidente e all'occorrenza lo sostituisce;

e nominano: il segretario, che cura la tenuta dei verbali, collabora con il Presidente e svolge tutti gli incarichi amministrativi e organizzativi affidatigli. Il Segretario può anche non essere componente della Commissione: in questo caso non ha diritto di voto.

Art. 8 – Convocazione

La Commissione si riunisce su richiesta del suo Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti; si riunisce altresì su convocazione del Presidente del GR capofila.

Di norma la convocazione è fatta per iscritto con preavviso di almeno una settimana, con indicazione di data, ora, località ed ordine del giorno.

In casi di urgenza sotto la responsabilità del Presidente, la convocazione può avvenire anche in modo informale, per telefono e/o fissando la successiva convocazione al termine di ciascuna riunione.

Il Presidente del GR capofila o 2/3 dei membri effettivi possono richiedere la convocazione straordinaria.

In ogni caso l'avviso deve essere inviato alle Segreterie ed ai referenti dei GR interessati, nonché all'OTCO competente tramite e-mail..

Art. 9 – Validità delle riunioni

1. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'OTTO, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente, oppure con la presenza del Presidente del GR Capofila (o suo delegato,) qualora la stessa sia da lui convocata. La convocazione può essere altresì richiesta dai Presidenti degli altri GR tramite il Presidente del GR Capofila.

2. I componenti degli OTTO non possono conferire deleghe di rappresentanza.

3. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art.10 – Referente

Ciascun GR Capofila può nominare fra i propri componenti un referente nell'OTTO, con funzione di collegamento (assistenza, vigilanza, relazione) fra il GR e l'OTTO stesso.

Il Referente partecipa alle riunioni, senza diritto di voto su esplicito invito con ODG e ne relaziona al GR capofila.

Art. 11- Verbale

Il verbale deve essere inviato a tutti i membri della Commissione che possono presentare le proprie osservazioni, prima della seduta successiva oppure, in forma orale, durante la medesima.

L'approvazione del verbale da parte della Commissione avverrà nel corso della riunione immediatamente successiva, nell'ambito dell'apposito punto all'ordine del giorno. In caso di necessità l'approvazione può essere rinviata ad una seduta successiva.

Il verbale delle riunioni, una volta approvato, deve essere immediatamente inviato a tutti i membri della Commissione, all'OTCO competente, alle segreterie dei GR ed ai referenti dei GR interessati via e-mail.

Art. 12 – Competenze

I CDR approvano il programma di attività annuale dell'OTTO.

E' fatto divieto di prendere autonomamente iniziative che coinvolgono il nome e/o la responsabilità economico-patrimoniale dei GR.

Nel caso insorgano problemi di carattere locale, per i quali sia reputato opportuno il coinvolgimento del nome del Sodalizio (ad esempio adesione a comitati al di fuori del CAI), la Commissione deve sottoporre le proprie proposte in merito al Comitato Direttivo del GR territorialmente competente. Il CDR potrà dare la propria approvazione e adotterà gli adeguati provvedimenti, salvo emergano evidenti elementi di contraddizione con gli orientamenti generali del GR e più in generale del CAI. Il GR territorialmente competente ne darà comunicazione agli altri GR.

Nei casi di urgenza tale approvazione compete al Presidente del GR Capofila con successiva ratifica da parte del CDR, con comunicazione al GR territorialmente competente. In ogni caso deve essere data tempestiva comunicazione all'OTCO dei provvedimenti adottati.

Art. 13 – Funzionamento e contributi

Le Commissioni ricevono i fondi necessari alla loro attività dal proprio OTCO che li versa al GR capofila che successivamente li gira agli OTTO. (come previsto dai regolamenti OTCO/OTTO)

I GR provvedono limitatamente alle spese di funzionamento; esaminano ed approvano i bilanci consuntivi e preventivi. Deliberano il contributo di funzionamento che verrà liquidato a seguito dell'invio dei relativi giustificativi di spesa. Il contributo deliberato verrà suddiviso fra i GR in proporzione alla percentuale del contributo assegnato a ciascun GR dalla Sede Centrale nell'anno precedente.

Per attività straordinarie i GR possono assegnare contributi sia per i corsi che per convegni/tavole rotonde.

Per i corsi potranno essere elargiti contributi al solo fine di abbattere le quote di iscrizione; ogni GR in base ai suoi bilanci potrà provvedere a contributi riferiti al numero di allievi della sua regione (resta obbligatorio al momento della richiesta di contributi per i corsi allegare il nulla osta dell'OTCO di competenza).

Tutti gli OTTO devono :

- entro il mese di giugno dell'anno precedente sottoporre il programma dell'attività annuale all'OTCO competente per l'autorizzazione all'esecuzione, dandone contestualmente comunicazione ai GR;
- entro il 15 gennaio, presentare all'OTCO ed ai GR la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- entro il 20 gennaio, inviare all'OTCO ed ai GR il bilancio consuntivo delle spese dell'anno precedente, nonché il bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il GR capofila esaminerà i consuntivi ed i documenti giustificativi, dando il suo benestare all'erogazione dei contributi; i GR liquideranno i contributi entro 30 giorni dal ricevimento delle pezze giustificative in originale.

Art. 14 – Albo dei sezionali

I GR istituiscono e conservano gli albi regionali degli istruttori, accompagnatori e operatori sezionali.

La gestione degli albi è affidata ai rispettivi OTTO, che riferiscono annualmente ai GR sui movimenti avvenuti.

La nomina dei sezionali è disciplinata dal Regolamento OTCO/OTTO.

Art. 15 – Archivio Storico

A cura del Segretario degli OTTO saranno trasmessi all'Archivio Storico tutti i documenti che rivestono particolare importanza storica, inviando altresì alla Biblioteca Nazionale due copie delle pubblicazioni realizzate.

Art. 16 – Modifiche

Eventuali modifiche al presente regolamento verranno approvate dall'Assemblea di Area LPV su proposte:

- dagli OTTO
- dell'Assemblea di Area LPV
- dai CDR dei GR.
- degli OTCO

Le modifiche devono essere proposte dalla Commissione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, vigono e verranno applicate, anche per analogia e in quanto compatibili, le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, del regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici e dei regolamenti dei GR Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta.

Approvato dall'Assemblea Area LPV a Savona il 22 novembre 2009 e modificato all'Assemblea GR Piemonte di Asti. del 27 marzo 2011 e approvato dall'Assemblea Area LPV del 23 ottobre 2011 ad Acqui Terme.